



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Provinciale del Lavoro

Via Fabio Filzi 18 – 70126 Bari

Tel. 080 0994001 – Fax 080 0994084

e-mail dpl-bari@lavoro.gov.it

PEC dpl.bari@mailcert.lavoro.gov.it

CONCILIAZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

MODALITA'

AI SENSI DELL'ART. 31 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N.183

PER ATTIVARE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DAVANTI ALLA D. P. L.

(Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 11/I/0003428/MA002.A001 del 25 novembre 2010)

A. La **richiesta** deve essere:

- 1) sottoscritta **in originale** dal lavoratore o dal datore di lavoro o committente);
- 2) consegnata **a mano** o spedita **con raccomandata a/r** o inviata a mezzo **e-mail certificata**;
- 3) indirizzata alla **D.P.L. Bari - Unità Operativa “Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro”**;
- 4) in copia, con le stesse modalità di spedizione di cui sopra, **deve essere inviata alla controparte**;
- 5) può essere redatta **CONGIUNTAMENTE dalle Parti** (che hanno già raggiunto un'intesa) con le stesse modalità di invio di cui sopra;
- 6) **È ESCLUSO l'invio A MEZZO FAX.**

RAPPRESENTANZA DEL RICORRENTE E DEL CONVENUTO

La delega a conciliare e transigere deve essere rilasciata davanti ad un notaio o ad un funzionario della d.p.l.

Non sarà ammessa l'autentica rilasciata dall'addetto del comune o dall'avvocato che rappresenta e assiste il proprio cliente.

La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.

B. La **richiesta** deve contenere (art. 410 c. p.c. comma 6):

- 1) Le **GENERALITA' DI ENTRAMBE LE PARTI**;
- 2) L'indicazione del **LUOGO DELLA CONCILIAZIONE** (ossia quello dove è sorto il rapporto, dove ha sede l'azienda o la sua dipendenza cui è addetto il lavoratore, dove il lavoratore prestava la sua opera alla fine del rapporto);
- 3) L'indicazione del **LUOGO DOVE DEVONO ESSERE FATTE LE COMUNICAZIONI**;
- 4) **L'ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI A SOSTEGNO DELLA PRETESA.**

C. La richiesta carente di uno degli elementi sopra indicati sarà suscettibile di **integrazioni**.

D. **La controparte ENTRO 20 GIORNI** dal ricevimento della copia della richiesta può aderire alla conciliazione;

E. In ipotesi di richiesta di conciliazione inerente l'impugnativa di un **licenziamento**, i termini legali per presentare il ricorso in Tribunale (a pena di decadenza e inefficacia dell'impugnazione) decorrono dopo che è trascorso il termine dei 20 giorni di cui sopra.

L'ARBITRATO IRRITUALE

Presso la Scrivente è possibile attivare, ai sensi dell'art. 412 c. p. c. vigente, "in qualunque fase del tentativo di conciliazione o al suo termine in caso di mancata riuscita", **l'Arbitrato** della Commissione Provinciale di Conciliazione per la risoluzione definitiva della controversia di lavoro, in alternativa al Ricorso al Giudice del Lavoro.

A CURA DELLA U.O. CONFLITTI DI LAVORO